SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2000, n. **100.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'articolo 3, commi da 121 a 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i contribuenti interessati dagli studi di settore sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 16, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;

b) nell'articolo 8, comma 6, le parole: «all'articolo 1, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, commi 2, 3 e 4».

Art. 2.

Questionari per l'elaborazione degli studi di settore

1. I questionari di cui all'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenenti i dati per l'elaborazione degli studi di settore possono essere restituiti, in alternativa alla spedizione postale, in via telematica per il tramite dei soggetti abilitati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 3, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2, dell'art. 17, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

— Si riporta il testo dell'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie):

«Art. 62-*bis (Studi di settore)*. — 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 121 a 125, della legge 24 dicembre 1996, n. 662:

«121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994; quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.

122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportare modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" e al fattore di adeguamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 17 settembre 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 24 dicembre 1996, n. 662:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norma tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— L'art. 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 136, della stessa legge n. 662 del 1996.

— Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.).* — 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. *I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.*

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8 *(Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 10 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter* e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-*bis*2 del medesimo decreto.

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1° gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter* e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.

5. *(Soppresso).*

6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui *all'art. 1, commi 2, 3 e 4,* art. 1, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.

7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, commi da 121 a 125, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedasi note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.

00G0146

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 febbraio 2000, n. **101.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante «Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali»;

Considerato che l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in particolare estendendo la possibilità di utilizzazione del conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità indicate dalla medesima legge;

Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale", progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attività teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attività teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti" e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi"».

Art. 3.

1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera *a),* dopo le parole «hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari destinati stabilmente e con carattere di continuità», sono inserite le seguenti: «ancorché non esclusivamente,».

Art. 4.

1. Nell'articolo 3, comma 1, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero per i beni e le attività culturali».

Art. 5.

1. Nell'articolo 4, comma 1, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 6.

1. Nell'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni;».

Art. 7.

1. Nell'articolo 4, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«*3.* L'erogazione del finanziamento è disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello in cui è stata disposta l'erogazione.».

Art. 8.

1. Nell'articolo 4, comma 5, le parole «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero per i beni e le attività culturali».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis.* — *1.* Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilità del conto speciale è utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70

per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in:

a) mutui concessi, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalità richiamate nella lettera *a).*

2. L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 è fissato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Con il medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione».

«Art. 4-*ter.* — *1.* L'istanza ai fini del contributo di cui all'articolo 4-*bis* è presentata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze è attuato nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2.

2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento può essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 4-*bis,* entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento».

«Art. 4-*quater.* — *1.* Il contributo di cui all'articolo 4-*bis* è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo.

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.

4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento, che sono responsabili della loro esattezza.

5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili».

Art. 10.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo.

2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto gestore del fondo, può disporre la decadenza dal finanziamento o dal contributo nei seguenti casi:

a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione;

b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del beneficio la sala non è divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per la sua destinazione;

c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento o del contributo.

3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):

«Art. 4. — 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2-*bis.* Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. (Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo).

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1998, n. 61.

— La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1998, n. 299.

— Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito «conto speciale», progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attività teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attività teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti" e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi".

2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento è fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000 milioni.

3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Sono ammissibili le sole istanze che:

a) hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari stabilmente e con carattere di continuità *ancorché non esclusivamente,* destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali, o comunque dal vivo».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato.

«Art. 3. — 1. La istanza per l'ammissione al finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, è presentata, prima dell'inizio dei lavori, *al Ministero per i beni e le attività culturali* - Dipartimento dello spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 4. — 1. Il finanziamento, della durata massima di *cinque anni*, è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo.

2. A tal fine, gli interventi sono programmati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande complete della documentazione prescritta, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

a-bis) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni;

b) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali;

c) interventi in immobili soggetti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

d) interventi in altri immobili diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere.

3. *L'erogazione del finanziamento è disposta in una unica soluzione anticipata, per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello in cui è stata disposta l'erogazione.*

4. Il soggetto gestore del fondo può condizionare l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiano di idonee garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione della somma da erogare.

5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare comunicazione di ciascuna effettiva erogazazione al dipartimento dello spettacolo *del Ministero per i beni e le attività culturali.*

6. Per quanto non disposto del presente articolo, alla erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione delle somme di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, compatibilmente con la natura e la destinazione del finanziamento medesimo, con il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente regolamento».

00G0142

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 marzo 2000, n. **102.**

Regolamento recante norme per la determinazione del limite di età per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone l'abolizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni;

Ritenuta la necessità che, in relazione alla peculiarità del ruolo della magistratura militare, sia prevista una deroga per il reclutamento degli uditori giudiziari militari volta a stabilire in quaranta anni, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della magistratura militare, il limite di età per la partecipazione ai relativi concorsi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133 del 1° dicembre 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'ammissione ai concorsi per esami o titoli a uditore giudiziario militare è richiesta una età non superiore ai quaranta anni.

Art. 2.

1. Il limite di età di quaranta anni è elevato:

a) di un anno per i candidati coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni per i candidati iscritti all'albo degli avvocati che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense entro il quarantesimo anno di età;

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che abbiano prestato servizio militare di leva ovvero di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di età non può comunque superare quarantacinque anni, anche in caso di cumulo dei benefici di cui al comma 1.

3. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni ancorché cessati dal servizio.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 137

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1987, n. 11, supplemento ordinario.

00G0151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Slanzi Franco, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer» conseguito in Germania, in data 6 ottobre 1997, dal sig. Slanzi Franco, nato a Bressanone (Italia) il 29 ottobre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 aprile 2000

Il direttore: D'ARI

00A4356

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchè dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio I.V.A. di Siracusa ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 25 marzo 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa nel giorno 25 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 marzo 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A4414

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Cantù.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Cantù ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 23 marzo 2000, dalle ore 8 alle ore 14, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Cantù in data 23 marzo 2000, dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4413

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C., unità di Casavatore. (Decreto n. 27962).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programna di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programna di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.E.M. di Antonio Saltelli & C., con sede in Casavatore (Napoli); unità di Casavatore (Napoli) (NID 9915NA0069), per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 28 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 16.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ, E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in partico-

lare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva n. 99/79/CE della Commissione del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva n. 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali, tra i quali la determinazione dell'amido, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 209 del 7 agosto 1999;

Vista la direttiva n. 99/76/CE della Commissione del 23 luglio 1999, che fissa il metodo di analisi comunitario per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per gli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 207 del 6 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplemento n. 13;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale sono stati approvati, quali metodiche adottate in sede comunitaria, i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico» - supplemento n. 2, nel cui allegato è descritta, tra l'altro, la determinazione dell'amido (metodo polarimetrico);

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le succitate norme nazionali a quelle comunitarie previste dalle predette direttive n. 99/79/CE e n. 99/76/CE;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 16, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il metodo: «Determinazione dell'amido - metodo polarimetrico», descritto nel supplemento n. 2 di cui al precitato decreto ministeriale 18 luglio 1975, è sostituito dal corispondente metodo «Determinazione dell'amido - metodo polarimetrico» descritto nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

p. *Il Ministro delle finanze*
DEL GIUDICE

p. *Il Ministro della sanità*
MARABELLI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 16

DETERMINAZIONE DEL LASALOCID SODICO

Sale sodico di un acido monocarbossilico polietere prodotto da Streptomyces lasaliensis

1. *Finalità e campo d'applicazione*

Il presente metodo serve per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali e nelle premiscele. Il limite di rivelazione è di 5 mg/kg, il limite di determinazione è di 30 mg/kg.

2. *Principio*

Il lasalocid sodico viene estratto dal campione in metanolo acidificato e viene determinato per cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) a fase inversa, impiegando un rivelatore spettrofluorimetrico.

3. *Reattivi*

3.1. Fosfato biacido di potassio (KH_2PO_4);

3.2. Acido ortofosforico, w = 85%;

3.3. Soluzione di acido ortofosforico, σ = 20%:
diluire con acqua 23,5 ml di acido ortofosforico (3.2.) e portare a 100 ml;

3.4. 6-metil-2-eptilammina (1,5-dimetilesilammina), w = 99%;

3.5. Metanolo, per HPLC;

3.6. Acido cloridrico, ρ_{20} 1,19 g/ml;

3.7. Soluzione tampone fosfato, c = 0,01 mol/l:
in 500 ml di acqua (3.11.) sciogliere 1,36 g di KH_2PO_4 (3.1.), aggiungere 3,5 ml di acido ortofosforico (3.2.) e 10,0 ml di 6-metil-2-eptilammina (3.4.). Portare il pH a 4,0 con soluzione di acido ortofosforico (3.3.) e diluire a 1000 ml con acqua (3.11.);

3.8. Metanolo acidificato:
trasferire 5,0 ml di acido cloridrico (3.6.) in un matraccio tarato da 1000 ml, portare a volume con metanolo (3.5.) e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso;

3.9. Fase mobile per HPLC, soluzione tampone fosfato-metanolo 5 + 95 (V + V):
mescolare 5 ml di soluzione tampone fosfato (3.7.) con 95 ml di metanolo (3.5.);

3.10. Sostanza di riferimento lasalocid sodico, di purezza garantita, $C_{34}H_{53}O_8Na$ (sale sodico di un acido monocarbossilico polietere prodotto da Streptomyces lasaliensis), E763;

3.10.1. Soluzione madre di riserva di lasalocid sodico, 500 µg/ml:
in un matraccio tarato da 100 ml, pesare (a meno di 0,1 mg) 50 mg di lasalocid sodico (3.10.), sciogliere in metanolo acidificato (3.8.), portare a volume con lo stesso solvente e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso;

3.10.2. Soluzione madre intermedia di lasalocid sodico, 50 μg/ml:
in un matraccio tarato da 100 ml, pipettare 10,0 ml di soluzione madre di riserva (3.10.1.), portare a volume con metanolo acidificato (3.8.) e mescolare. Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso;

3.10.3. Soluzioni di taratura:
in una serie di matracci tarati da 50 ml trasferire 1,0 ml, 2,0 ml, 4,0 ml, 5,0 ml e 10,0 ml di soluzione madre intermedia (3.10.2.). Portare a volume con metanolo acidificato (3.8.) e mescolare. Queste soluzioni corrispondono a 1,0 μg, 2,0 μg, 4,0 μg, 5,0 μg e 10,0 μg di lasalocid sodico per ml, rispettivamente. Esse vanno preparate estemporaneamente prima dell'uso.

3.11. Acqua, per HPLC.

4. *Apparecchiature*

4.1. Bagno ad ultrasuoni (o bagno con agitatore in acqua), con sistema di termoregolazione;
4.2. Filtri a membrana, 0,45 μm;
4.3. Apparecchiatura HPLC con sistema di iniezione adeguato per volumi da 20 μl;

4.3.1. Colonna analitica da 125 mm × 4 mm, a fase inversa C 18, riempimento 5 μm, o equivalente;
4.3.2. Spettrofluorimetro con regolazione a lunghezza d'onda variabile di lunghezze d'onda di eccitazione e di emissione.

5. *Modo di operare*

5.1. Generalità

5.1.1. Bianco
Per eseguire la prova di recupero (5.1.2.) è necessario disporre di un mangime di riferimento ("bianco"), nel quale dev'essere verificata l'assenza di lasalocid sodico e di sostanze capaci di interferire. L'analisi non deve evidenziare la presenza di quantità rivelabili di lasalocid sodico o di sostanze capaci di interferire.

5.1.2. Prova di recupero
Deve essere eseguita una prova di recupero analizzando il "bianco" addizionato di una quantità di lasalocid sodico analoga a quella presente nel campione. Per portare il bianco addizionato al livello di 100 mg/kg, trasferire 10,0 ml della soluzione madre di riserva (3.10.1.) in un matraccio conico da 250 ml e far evaporare la soluzione a circa 0,5 ml. Aggiungere 50 g del bianco, mescolare il tutto e attendere per 10 minuti, agitando più volte, prima di procedere all'estrazione (5.2.).

5.2. Estrazione

5.2.1. Alimenti per animali

In una beuta da 250 ml con tappo, pesare (a meno di 0,01 g) da 5 g a 10 g del campione. Aggiungere 100,0 ml esatti di metanolo acidificato (3.8.). Chiudere in modo approssimato e roteare per disperdere. Collocare la beuta in un bagno ad ultrasuoni (4.1.) a circa 40°C per 20 minuti; quindi toglierla e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Lasciare riposare per circa un'ora finché il materiale solido in sospensione si sia depositato; filtrare un'aliquota con filtro a membrana da 0,45 µm (4.2.) in un contenitore adeguato e diluire, se necessario, un volume del filtrato con metanolo acidificato (3.8.) fino ad ottenere una soluzione di 4 µg/ml di lasalocid solido. Procedere alla determinazione per HPLC (5.3.).

5.2.2. Premiscele

In un matraccio tarato da 250 ml, pesare (a meno di 0,001 g) circa 2 g di premiscela. Aggiungere 100,0 ml di metanolo acidificato (3.8.) e scuotere per disperdere. Collocare il matraccio in un bagno ad ultrasuoni (4.1.) a circa 40 °C per 20 minuti; quindi toglierlo e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Portare a volume con metanolo acidificato (3.8.) e mescolare accuratamente. Lasciare riposare per un'ora finché il materiale solido in sospensione si sia depositato; filtrare successivamente un'aliquota con filtro a membrana da 0,45 µm (4.2.). Diluire un volume adeguato di filtrato limpido con metanolo acidificato (3.8.) per ottenere così una soluzione di prova finale contenente circa 4 µg/ml di lasalocid sodico. Procedere alla determinazione per HPLC (5.3.).

5.3. Determinazione HPLC

5.3.1. Parametri

Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché si ottengano risultati equivalenti.

Colonna analitica (4.3.1.):	125 mm × 4 mm, a fase inversa C18, riempimento 5 µm o equivalente
Fase mobile (3.9.):	miscela di soluzione tampone fosfato (3.7.) e metanolo (3.5.), 5 + 95 (V + V)
Velocità di flusso:	1,2 ml/min
Lunghezze d'onda di rivelazione:	
- Eccitazione:	310 nm
- Emissione:	419 nm
Volume di iniezione:	20 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando più volte la soluzione di taratura (3.10.3.) contenente 4,0 µg/ml, fino a costanza delle altezze (o delle aree) dei picchi e dei tempi di ritenzione.

5.3.2. Curva di taratura
Iniettare più volte ciascuna soluzione di taratura (3.10.3.) e determinare le altezze (le superfici) medie dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare la curva di taratura, riportando in ordinata le altezze (le superfici) medie delle cuspidi e in ascissa le corrispondenti concentrazioni, espresse in µg/ml.

5.3.3. Soluzione del campione
Iniettare più volte gli estratti dei campioni di 5.2.1. o 5.2.2., impiegando lo stesso volume di quello prelevato per le soluzioni di taratura e determinare le altezze (le superfici) medie dei picchi del lasalocid sodico.

6. *Calcolo dei risultati*

Partendo dall'altezza media del picco (superficie) ottenuta per iniezione della soluzione del campione (5.3.3.), determinare la concentrazione del lasalocid sodico (µg/ml), riportandosi alla curva di taratura.

6.1. Alimenti per animali
Il contenuto w di lasalocid sodico nel campione, espresso in mg/kg, è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{\beta \cdot V_2 \cdot f}{m} [mg / kg]$$

dove:

β = concentrazione di lasalocid sodico nella soluzione del campione (5.2.2.), in µg/ml
V_2 = volume dell'estratto del campione secondo 5.2.2. (cioè: 250), in ml
f = fattore di diluizione secondo 5.2.2.
m = massa dell'aliquota analizzata in g

7. *Convalida dei risultati*

7.1. Identità
I metodi basati sulla spettrofluorimetria sono meno soggetti ad interferenza di quelli in cui si fa ricorso alla rivelazione UV. L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia.

7.1.1. Co-cromatografia
Ad un estratto del campione (5.2.1. o 5.2.2.) viene aggiunto un quantitativo adeguato della soluzione di taratura (3.10.3.). Il quantitativo di lasalocid sodico aggiunto deve essere analogo a quello di lasalocid sodico trovato nell'estratto del campione. Deve essere aumentata soltanto l'altezza del picco del lasalocid sodico tenendo conto della quantità di lasalocid aggiunto e della diluizione dell'estratto. La larghezza del picco a metà altezza non deve differire di oltre ± 10% della larghezza iniziale del picco prodotto dall'estratto del campione non addizionato.

7.2. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni in parallelo, effettuate sullo stesso campione, non deve superare:

- il 15% del valore più elevato per i contenuti di lasalocid sodico compresi fra 30 mg/kg e 100 mg/kg
- 15 mg/kg per contenuti di lasalocid sodico compresi fra 100 mg/kg e 200 mg/kg
- il 7,5% del valore più elevato per i contenuti di lasalocid sodico oltre 200 mg/kg.

7.3. Recupero

Per il campione addizionato (bianco) di mangime, il recupero non deve essere inferiore all'80%. Per i campioni addizionati di premiscela, il recupero non deve essere inferiore al 90%.

8. *Risultati di uno studio collaborativo*

È stato organizzato uno studio collaborativo ([1]) in cui sono stati analizzati 2 premiscele (campioni 1 e 2) e 5 mangimi (campioni 3-7) da 12 laboratori. Su ciascun campione sono state eseguite analisi in doppio. I risultati sono riportati nella tabella che segue:

	Campione 1 Polli premiscela	Campione 2 Tacchini premiscela	Campione 3 Tacchini pellets	Campione 4 Polli granuli	Campione 5 Tacchini mangime	Campione 6 Pollame mangime A	Campione 7 Pollame mangime B
L	12	12	12	12	12	12	12
N	23	23	23	23	23	23	23
Media (mg/kg)	5050	16200	76,5	78,4	92,9	48,3	32,6
S_r (mg/kg)	107	408	1,71	2,23	2,27	1,93	1,75
CV_r [%]	2,12	2,52	2,24	2,84	2,44	4,00	5,37
S_R (mg/kg)	286	883	3,85	7,32	5,29	3,47	3,49
CV_R [%]	5,66	5,45	5,03	9,34	5,69	7,18	10,70
Contenuto nominale (mg/kg)	5000*	16000*	80*	105*	120*	50⁺	35⁺

L: numero di laboratori
N: numero di valori singoli
S_r: deviazione standard della ripetibilità
S_R: deviazione standard della riproducibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità
* contenuto dichiarato dal fabbricante
\+ mangime preparato nel laboratorio.

[1] Analyst, 1995, 120, 2175-2180.

DETERMINAZIONE DELL'AMIDO

Metodo polarimetrico

1. *Finalità e campo d'applicazione*

Il metodo permette di determinare il contenuto in amido ed in prodotti di degradazione dell'amido ad alto peso molecolare degli alimenti per animali, al fine di controllarne la conformità alla direttiva 86/174/CEE e alla direttiva 96/25/CE..

2. *Principio*

Il metodo comprende una doppia determinazione. Nella prima, il campione è trattato a caldo con acido cloridrico diluito. Dopo chiarificazione e filtrazione si misura per polarimetria il potere rotatorio della soluzione.
Nella seconda, il campione viene estratto con etanolo al 40%. Dopo acidificazione del filtrato con acido cloridrico, defecazione e filtrazione, si misura il potere rotatorio come nella prima determinazione.
La differenza tra le due misure, moltiplicata per un fattore noto, fornisce il contenuto in amido del campione.

3. *Reattivi*

3.1. Acido cloridrico al 25% (m/m), d: 1,126;
3.2. Acido cloridrico all'1,128% (m/v):
la concentrazione deve essere verificata per titolazione mediante una soluzione di idrossido di sodio 0,1 N in presenza di rosso di metile allo 0,1% (m/v) in etanolo al 94% (v/v). 10 ml = 30,94 ml di NaOH 0,1 N;
3.3. Soluzione di Carrez I: sciogliere in acqua 21,9 g di acetato di zinco $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ e 3 g di acido acetico glaciale. Portare a 100 ml con acqua;
3.4. Soluzione di Carrez II: sciogliere in acqua 10,6 g di ferrocianuro di potassio $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$. Portare a 100 ml con acqua;
3.5. Etanolo al 40% (v/v), d: 0,948 a 20°C.

4. *Apparecchiatura*

4.1. Beuta da 250 ml a cono normalizzato, con refrigerante a ricadere;
4.2. Polarimetro o saccarimetro.

5. *Modo di operare*

5.1. Preparazione del campione
Macinare il campione in modo che passi tutto attraverso un setaccio a maglie rotonde di 0,5 mm di diametro.

5.2. Determinazione del potere rotatorio totale (P o S) (cfr. osservazione 7.1.)
Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 2,5 g del campione macinato e introdurli in un pallone tarato da 100 ml. Aggiungere 25 ml di acido cloridrico (3.2.), agitare per ottenere una buona ripartizione della sostanza e aggiungere altri 25 ml di acido cloridrico (3.2.). Immergere il pallone in bagnomaria bollente, agitando energicamente e regolarmente per i primi tre minuti allo scopo di evitare la formazione di grumi. La quantità d'acqua del bagnomaria deve essere sufficiente per mantenere l'ebollizione quando vi è immerso il pallone. Quest'ultimo non può essere tolto dal bagnomaria durante l'agitazione. Dopo 15 minuti esatti togliere il pallone dal bagnomaria, aggiungere 30 ml d'acqua fredda e raffreddare immediatamente sino a 20°C.
Aggiungere 5 ml di soluzione di Carrez I (3.3.) e agitare per un minuto. Aggiungere quindi 5 ml di soluzione di Carrez II (3.4.) e agitare nuovamente per un minuto. Portare a volume con acqua, mescolare e filtrare. Se il filtrato non è perfettamente limpido (caso poco frequente) ripetere la determinazione usando una maggiore quantità di soluzione di Carrez I e II, per esempio 10 ml.
Misurare quindi il potere rotatorio della soluzione, in tubo da 200 mm, con un polarimetro od un saccarimetro.

5.3. Determinazione del potere rotatorio (P' o S') delle sostanze solubili nell'etanolo al 40%
Pesare 5 g del campione con l'approssimazione di 1 mg, introdurli in un pallone tarato da 100 ml e aggiungere circa 80 ml di etanolo (3.5.) (cfr. osservazione 7.2.).
Lasciar riposare il pallone per un'ora a temperatura ambiente, agitando energicamente sei volte in modo che la sostanza sia ben mescolata con l'etanolo.
Portare quindi a volume con etanolo (3.5.), mescolare e filtrare.
Pipettare 50 ml del filtrato (= 2,5 g del campione) in una beuta da 250 ml, aggiungere 2,1 ml di acido cloridrico (3.1.) e agitare energicamente. Applicare un refrigerante a ricadere sulla beuta e immergerla in bagnomaria bollente. Dopo 15 minuti esatti ritirare la beuta dal bagno, travasarne il contenuto in un pallone tarato da 100 ml, lavando con un poco di acqua fredda, e raffreddare sino a 20°C.
Chiarificare quindi con le soluzioni di Carrez I (3.3.) e II (3.4.), portare a volume con acqua, mescolare, filtrare e misurare il potere rotatorio come indicato in 5.2., secondo e terzo capoverso.

6. *Calcolo dei risultati*

Il contenuto in amido per cento di campione è calcolato come segue:

6.1. Misurazioni effettuate con il polarimetro

$$\textit{percentuale in amido} = \frac{2000\,(P - P')}{[\alpha]_D^{20°}}$$

P = potere rotatorio totale in gradi d'arco;

P' = potere rotatorio in gradi d'arco delle sostanze solubili nell'etanolo al 40%;

$[\alpha]_D^{20°}$ = potere rotatorio specifico dell'amido puro.

Per questo fattore sono accettati convenzionalmente i seguenti valori:

+ 185,9°: amido di riso
+ 185,4°: amido di patata
+ 184,6°: amido di granoturco
+ 182,7°: amido di frumento
+ 181,5°: amido d'orzo
+ 181,3°: amido d'avena
+ 184,0°: altri tipi di amido, nonché miscele di amidi degli alimenti composti.

6.2. Misurazioni effettuate con il saccarimetro

$$percentuale\ in\ amido = \frac{2000}{[\alpha]_D^{20°}} \times \frac{(2N \times 0{,}665) \times (S-S')}{100} - \frac{26{,}6N \times (S-S')}{[\alpha]_D^{20°}}$$

S = potere rotatorio totale in gradi saccarimetrici;

S' = potere rotatorio in gradi saccarimetrici delle sostanze solubili nell'etanolo;

N = peso in g di saccarosio in 100 ml di acqua che sotto lo spessore di 200 mm da un potere rotatorio di 100° saccarimetrici:
16,29 g per i saccarimetri francesi
26,00 g per i saccarimetri tedeschi
20,00 g per i saccarimetri misti

$[\alpha]_D^{20°}$ = potere rotatorio specifico dell'amido puro (cfr. 6.1.).

6.3. Ripetibilità

La differenza tra i risultati delle due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve essere superiore a 0,4 in valore assoluto per i contenuti in amido inferiori al 40%, 1% in valore relativo per i contenuti in amido uguali o superiori al 40%.

7. *Osservazioni*

7.1. Quando il campione contiene più del 6% di carbonati, espressi come carbonato di calcio, prima di determinare il potere rotatorio totale essi vanno distrutti per trattamento con la quantità esattamente necessaria di acido solforico.

7.2. Nel caso di prodotti ad alto contenuto in lattosio, quali il siero di latte in polvere o il latte scremato in polvere, dopo aver aggiunto gli 80 ml di etanolo (3.5.) procedere come segue. Adattare sul pallone un refrigerante a ricadere, immergere il pallone per 30 minuti in bagnomaria a 50°C, poi lasciar raffreddare e proseguire come indicato sotto 5.3..

7.3. Quando la determinazione del contenuto in amido viene effettuata col metodo polarimetrico, le materie prime appresso elencate, se presenti negli alimenti per animali in quantità significative, possono dar luogo ad interferenze capaci di condurre a risultati inesatti:

- prodotti della barbabietola (da zucchero), come polpa di barbabietola (da zucchero), melasse di barbabietola (da zucchero), polpa di barbabietola (da zucchero) melassata, borlanda di barbabietola (da zucchero), zucchero di barbabietola;
- pastazzo di agrumi;
- semi di lino, panello di lino, farina di estrazione di lino;
- seme di colza, panello di colza, farina di estrazione di colza, corteccia di colza;
- semi di girasole, farina di estrazione di girasole, farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato;
- panello di copra, farina di estrazione di copra;
- polpa di patate;
- lievito disidratato;
- prodotti ricchi di inulina (ad esempio fettucce e farina di topinambur);
- ciccioli.

00A4225

DECRETO 31 marzo 2000.

Costituzione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169 «disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313 «disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva» ed in particolare l'art. 3, con il quale è stato istituito l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la circolare n. 5 del 18 giugno 1999, prot. n. 61903, con la quale questo Ministero, a seguito di accordi con le regioni, ha individuato le modalità per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergine e vergini;

Considerato che, ai sensi della predetta circolare n. 5 il Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate dalle regioni;

Tenuto conto che non sono pervenuti gli elenchi dei tecnici e degli esperti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

Art. 2.

Nell'elenco di cui all'art. 1 risultano iscritti, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO

ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI E DEGLI ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI E VERGINI

Regione CAMPANIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BERARDI FELICE	Sapri (SA)	09.12.1964
CAPO GIUSEPPE	Castel San Lorenzo (SA)	28.11.1951
CHIUCHIOLO TOBIA	Sant'Arcangelo Trimonte (BN)	23.09.1950
GIULIANO GIOVANNI	Torino	10.03.1966
GORGA GIUSEPPE	Bologna	06.02.1959
MASTROGIOVANNI ORESTE	Torchiara (SA)	24.04.1955
MESSERE ROCCO	Paduli (SA)	3.07.1964
NAPOLIELLO ANGELO	Colliano (SA)	12.02.1953
PIPOLO GIOVANNI	Laurino (SA)	16.08.1951
RAIMONDO ANTONIO	Campagna (SA)	26.11.1956

Regione EMILIA-ROMAGNA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ANGELINI ROBERTO	Riccione (RN)	09.05.1958
BATTARRA MARCELLO	Riccione (RN)	28.02.1951

BIANCHINI MASSIMO	**Riccione (RN)**	**19.05.1957**
BROLI ROBERTO	**Cagliari**	**01.11.1954**
CERNI STEFANO	**Cattolica (FO)**	**15.12.1958**
DE PAOLI GIAMPAOLO	**Acesena (FO)**	**08.10.1940**
FRATERNALI GRILLI GIOVANNI	**Pesaro**	**13.10.1965**
MAGLI MASSIMILIANO	**Bologna**	**20.12.1963**
MENGUCCI LUIGINO	**Rimini**	**30.12.1960**
ORSI STEFANO	**Rimini**	**27.08.1963**
PICCIONI CLAUDIO	**Amisano Adriatico (RN)**	**22.03.1956**
ROTONDI ANNALISA	**Bagnacavallo (RA)**	**15.01.1966**
SPADA FRANCO	**Brisighella (RA)**	**19.03.1951**

Regione LAZIO

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AGAMENNONE MARCO	**Roma**	**16.04.1962**
ANACLERICO GIUSEPPE	**Teggiano (SA)**	**26.06.1948**
BERTELLI SANDRO	**Fauglia (PI)**	**6.01.1962**
BURLA MARCELLO	**Montefisacone (VT)**	**25.02.1962**
CAPPELLONI CLAUDIO	**Bolsena (VT)**	**19.07.1958**
CAPUTO MARIA PIA	**Udine**	**9.09.1937**
CARINI UGO ROBERTO	**Valentano (VT)**	**9.02.1956**
CARUSO GIACOMO	**Roma**	**10.09.1951**
CENCIOTTI POMPILIO	**Fara Sabina (RI)**	**27.04.1957**
CERASO ALESSANDRA	**Cori (LT)**	**25.09.1943**
CESARINI ANTONELLA	**Civitavecchia (RM)**	**11.10.1963**
CITERNESI CLAUDIO	**Roma**	**17.02.1940**
COLLALTO ALESSANDRA	**Roma**	**5.03.1960**
COMITO ELISA	**Roma**	**6.10.1966**
DE FELICI GIANFRANCO	**Poggio Mirteto (RT)**	**30.11.1962**

DOMINICI MAURO	Todi (PG)	8.08.1961
ELIA MAURIZIO	Muro Leccese (LE)	16.03.1958
FEDERICI GIULIO	Rieti	28.01.1963
FILIBERTI CESARE	Roma	12.07.1954
FIORAVANTI PAOLA	Agosta (RM)	13.07.1947
FLORI ANTONELLA	Roma	1.01.1953
FRANGIPANE M.TERESA	Viterbo	2.03.1963
GENTILI EUTIZIO	Bagnoregio (VT)	24.07.1936
GIOVAGNOLI GIANFRANCO	Roma	9.08.1928
LANCETTI LUCIA	Viterbo	15.08.1964
LEANZA F.ROSARIO	Catania	11.03.1946
MACCARIO STEFANO	Roma	18.07.1961
MARGOTTO CARLA	Perugia	14.08.1961
MASCIOCCHI MONICA	Roma	1.03.1972
MASSARI COSTANZO	Fara Sabina (RI)	21.08.1955
MASTROCOLA ROSALIA TERESA	S.Martino sulla Marrucina	15.12.1949
MASTROMONACO IMELDA	Morrone del Sannio (CB)	16.06.1946
MAZZUCCHELLI IVO	Roma	24.04.1943
MORELLI ALESSANDRA	Venezia	11.12.1953
NATALE LORENZO	Roma	9.01.1955
NORCIA GIUSEPPE	Vetralla (VT)	6.07.1967
PETRUCCI MARINA	Roma	18.10.1944
PETTINARI ROBERTO	Canino (VT)	20.04.1966
PIERI PIERO	Viterbo	31.10.1958
QUADRI MAURO	Poggio Moiano (RI)	25.08.1960
RANUCCI SALVATORE	Montefiascone (VT)	1.08.1947
RE SARTO' AMBROGIO	Legnano (MI)	23.02.1957
SAVINO FRANCESCO	Roma	4.12.1960
SERPIETRI GIANCARLO	Fara Sabina (RI)	
SILVESTRI PIERLUIGI	Roma	13.11.1943
TULLO MICHELE	Roma	23.11.1959
VIOLO FRANCESCO	Asti	23.03.1970
VIVA GIORGIO	Roma	30.12.1948
ZELINOTTI TONINO	Roma	1.06.1940

Regione LIGURIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALVARINO GIULIA	Genova	23.02.1961
AMELIO MAURO	Brisbane (AUS)	14.05.1953
ANFOSSO GIULIO	Albenga (SV)	20.05.1948
BO CARLO	Sestri Levante GE)	28.03.1944
BOERI GIUSEPPE	Sanremo	25.07.1966
BOTTINO GIOVANNI	Genova	8.01.1956
BRUZZO FRANCESCO	Rovetta (BG)	8.02.1945
CANETTI UGO	Imperia	24.11.1946
CARLI LUCIO	Sanremo	12.12.1964
CAROZZI SERGIO	Genova	23.08.1954
CHELLINI STEFANO	Genova	25.03.1970
DAMONTE MARIO	Diano Marina (IM)	07.05.1957
DE ANDREIS GINO	Albenga (SV)	20.05.1963
DE ANDREIS ROBERTO	Albenga (SV)	11.08.1957
DE IORGI FRANCESCO	Pizzo C. (RC)	12.01.1941
DELLEPIANE LUIGINO	Genova	18.09.1950
FERRI FRANCA	Genova	4.01.1929
FRUMENTO ALESSANDRO	Finale L. (SV)	8.08.1949
GAZIELLO GIORGIO	Ventimiglia	6.09.1943
LUCCHI MARCO	Bologna	28.03.1963
MAIMONE MARCELLO	Genova	29.01.1957
MARCO EUGENIO	Albenga (SV)	22.08.1963
MERANO PIERO	Imperia	6.02.1966
MIGLIORINI GIANANGELO	Milano	27.03.1945
MIRO GRAZIA	Mugnano del C. (AV)	23.08.1944
PAGANUZZI VINCENZO	Genova	7.01.1933
PORCELLA DOMENICO	Alassio	13.01.1972
RANOISIO ETTORE	Imperia	6.09.1964
RAVANELLO CARLO	Pont S.M. (AO)	28.05.1940
RENZONI FRANCESCO	Roma	29.03.1957
ROCCA LAURA	Genova	30.06.1964
SALVATORI GIANNI	Ferrara	6.06.1954
SOMMARIVA AGOSTINO	Genova	24.03.1966
TUBINO ROBERTO	Lavagna (GE)	25.06.1968
VASSALLO PAOLO	Imperia	12.03.1968

Regione LOMBARDIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
DE ROSA ROBERTO	Milano	04.08.1958
FABBRETTI ADELE PAOLA	Genova	22.06.1957
GHIRARDELLI EMANUELE	Brescia	29.11.1955
GRIECO DOMENICO	Cerignola (FG)	21.10.1930
MARCA FERDINANDO	Brescia	3.10.1962
ZANELLI SILVANO	Salò (BS)	29.01.1975

Regione MARCHE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALFEI BARBARA	Cingoli (MC)	28.08.1966
CAMAIANI GIOVANNI	Ascoli P.	03.06.1942
CASTELLI ADAMO	Ascoli P.	27.04.1957
CESTARELLI ROBERTO	Ascoli P.	21.04.1940
CIOCCOLANTI TONINO	Ostra (AN)	08.07.1963
CIPOLLONE CARLO	Ortona (CH)	04.01.1965
FRANCA ETTORE	Pesaro	07.06.1942
GABRIELLI OTTAVIO	Ascoli P.	05.01.1937
IONNI PIO	Castignano (AP)	26.02.1953
PAGLIARONI MARCO	Sassocorvaro (PS)	08.03.1957
PALPACELLI VINCENZO	Cingoli (MC)	03.03.1954
PICCIONI PIETRO	Hoff (D)	12.05.1965
SANTORO GABRIELE	Monte Roberto (AN)	01.08.1957
SESTILI SIMONA	Ascoli P.	28.12.1965
SILENZI ELISABETTA	Apiro (MC)	10.02.1963
ZENOBI ELVIO	Castelplanio (AN)	19.12.1959

Regione MOLISE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CORBO MAURIZIO	Larino (CB)	16.08.1962
D'ANTONIO ALEARDO	Montenero di Bisaccia (CB)	05.04.1964
D'UVA TERESA	Larino (CB)	07.09.1960
D'UVA TERESA	Larino (CB)	19.01.1965
LAPENNA MARIA	Larino (CB)	18.09.1965
PATUTO ALESSANDRO	Castelvetere	18.01.1972
PICONE GIACOMO	Campobasso	03.03.1957

Regione Autonoma della SARDEGNA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALTEA MAURIZIO	Serdiana (CA)	25.08.1958
ARCA PIETRO PAOLO	Silanus (NU)	26.05.1949
ATZENI ANDREA	Cagliari	02.02.1940
ATZORI SIMONETTA	Cagliari	12.03.1959
ATZU FRANCESCO	Dolianova (CA)	07.02.1959
BANDINO GIOVANNI	Serrenti (CA)	25.01.1952
BARRACU GIOVANNI ANTONIO	Santulussurgiu (OR)	03.10.1957
CAGLIONI PAOLO	Bergamo	18.07.1960
CALZEDDA GIOVANNI	Nuoro	09.02.1940
CAMMARERI ANTONIO	Silanus (NU)	21.04.1964
CANALIS CATRINA	Pattada (SS)	27.03.1957
CANETTO ANNA LAURA	Nuoro	03.03.1963
CASU MARIA ELISABETTA	Cagliari	03.10.1962
COCCO GIOVANNI BATTISTA	Sassari	19.01.1948
CONCAS GIAMPAOLO	Arbus (CA)	27.09.1952
CONGIU SEBASTIANO ANTIOCO	Oliena (NU)	19.09.1967
CONGIU TONINO	Oliena (NU)	12.09.1961
CORDA LUIGI	Sinnai (CA)	17.06.1940
FADDA MARIA SPERANZA	Cagliari	03.09.1952

FADDA SEBASTIANO	Oliena (NU)	20.05.1958
FANCELLO FABIO	Dorgali (NU)	05.04.1965
FIORI PIERPAOLO	Sassari	14.07.1959
FLORIS SERGIO	Alghero (SS)	09.01.1961
FODDI FRANCESCO	Cagliari	01.09.1965
GARAU MAURIZIO	Cagliari	03.04.1962
GARAU SALVATORE	Oristano	03.10.1944
GIOI BASILIO	Desulo (NU)	15.07.1945
GUSAI MARIO	Nuoro	23.03.1960
ILLOTTO MARIA ADELE	Seneghe (OR)	11.04.1958
IZZA GIUSEPPE	Sassari	29.07.1957
LODDO GIOVANNI	Oristano	27.10.1954
MANCA GIANLUIGI	Guspini (CA)	25.10.1935
MANCA FRANCESCO	Orgosolo (NU)	09.08.1966
MANDIS BONARIA	Sardara (CA)	24.10.1946
MARCEDDU ENRICO	Solarussa (OR)	07.08.1955
MARCHI DANIELE	Cagliari	09.11.1958
MARRAS WILLIAMS	Guspini (CA)	23.05.1963
MEDDA VITTORIO	Pola	25.05.1926
MELE CARMELO	Montresta (NU)	15.04.1959
MELONI FRANCESCO	Sassari	10.05.1934
MELONI SERGIO	Barisardo (NU)	21.04.1960
MORO CARLO	Oniferi (NU)	12.08.1952
MUNTONI MARTINO	Villacidro (CA)	28.12.1958
MURA GIOVANNI	Santulussurgiu (OR)	19.03.1925
ORRU' VITTORIA	S. Gavino M. (CA)	08.05.1960
PIGA CESARINO	Sestu (CA)	31.10.1951
PODDA MASSIMO	Cagliari	16.06.1964
PODDA VITTORINO	Lodine	30.04.1930
PUTZOLU FRANCESCO FERRUCCIO	Terralba (OR)	03.11.1955
QUARTU ANTONIO	Armungia (CA)	11.12.1952
RUGGIERI LUCIO	Itri (LT)	19.09.1932
SANNA OTTAVIO	Sedini (SS)	17.04.1946
SANNA PAOLO	Nuoro	08.11.1967
SCANO GIANDOMENICO	Portotorres (SS)	02.01.1961
SECHI PIETRO	Alghero (SS)	18.04.1945
SEDDA PIERGIORGIO	Cagliari	11.06.1961
SELIS TONINO	Busachi (OR)	05.12.1961
SIDDI GIOVANNI	Teramo	04.04.1944

SORU DORA	**Ghilarza (OR)**	**20.02.1957**
SPANO IGNAZIO FRANCESCO	**Cagliari**	**14.10.1952**
TATTI ANNA MARÍA	**Montroeul (Belgio)**	**04.12.1959**
VACCA VINCENZO	**Sorso (SS)**	**28.05.1948**
ZAMPA GIORGIO	**Macomer (NU)**	**14.11.1959**
ZURRU ROBERTO	**Gonnosfanadiga (CA)**	**07.01.1959**

Regione SICILIANA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALESI BALDASSARE	Menfi (AG)	07.09.1956
ANELLI FRANCESCO	Paceco (TP)	14.02.1961
BACCHI GIUSEPPE	Sciacca (AG)	18.09.1959
BARBERA ANTONINO	Castelvetrano (TP)	09.01.1966
BIVONA GIUSEPPE	Menfi (AG)	18.11.1948
BIVONA GIUSEPPE	Santa Ninfa (TP)	14.05.1961
BONO AGOSTINO	Sciacca (AG)	18.11.1963
BUSCEMA ANTONINO	Modica (RG)	07.11.1961
CACCAMO GIUSEPPE	Modica (RG)	24.01.1957
CALDERONE FRANCESCO	Padova	16.10.1963
CAPPELLO ANGELA	Salemi (TP)	08.11.1965
CAPPELLO ANTONINO	Salemi (TP)	28.02.1954
CASANO GIOVANNI	Pantelleria (TP)	05.02.1936
CATAGNANO LEONARDO	Sciacca (AG)	10.10.1962
CICERO GIUSEPPE	Noto (RG)	28.04.1957
CIPRI GIUSEPPE	Salemi (TP)	05.03.1963
CLEMENZA LEO	Carini (PA)	21.12.1971
COMPAGNA GASPARE	Castelvetrano (TP)	05.01.1958
CRESCIMANNO PIRLUIGI STEFANO	Palermo	31.10.1963
DENARO GIORGIO	Modica (RG)	09.04.1951
DI MARCO ANTONINO	Marsala	22.01.1960
DI SALVO SALVATORE	Ribera (AG)	27.10.1964
FARINA GIUSEPPE	Milano	27.04.1969
FICILI BARTOLOMEO	Scicli (RG)	23.09.1963
FLORIDIA RAIMONDO	Modica (RG)	13.05.1959
GENDUSA ANTONINO	Chiusa Sclafani (PA)	22.09.1951

GENTILE TOMMASO	Marsala (TP)	21.04.1959
GIARRAPUTO BALDASSARE	S. Margherita Belice (AG)	02.07.1967
GIARRIZZO GIUSEPPE	Trapani	21.10.1958
GIORDANO GIUSEPPE	Palermo	03.04.1960
GUFO FILIPPO	Marsala (TP)	18.02.1964
LA CROCE FRANCESCO	Castelvetrano (TP)	25.09.1963
LA ROSA GIOVANNI	Marsala	07.03.1956
LA VELA SALVATORE	Marsala (TP)	02.09.1952
LICARI GIUSEPPE	Campobello di Mazara (TP)	12.10.1958
LO GRASSO FRANCESCO	Partinico (PA)	13.04.1963
LOMBARDO FRANCESCO	Trapani	15.03.1965
LOMBARDO GIUISEPPE	Modica (RG)	04.05.1951
LUPPINO GIUSEPPE	Campobello di Mazara (TP)	23.06.1960
MAGGIO ANTONINO	Marsala (TP)	02.11.1958
MOSCUZZA VINCENZO	Noto (SR)	30.06.1961
NAVETTA GIUSEPPE	Valderice (TP)	23.07.1955
PALADINO PAOLO	Marsala (TP)	16.06.1960
PARRINELLO LUCIANO	Marsala (TP)	08.12.1951
PASCIUTA GIUSEPPE	Ribera (AG)	29.04.1959
PASSANTE GIUSEPPE	Campobello di Mazara (TP)	15.04.1967
PATTI MICHELE	Sciacca (AG)	03.02.1957
PISTONE CALOGERO	Catania	13.10.1951
PIZZURRO ANDREA ANTONIO	Palermo	02.08.1962
RICCARDO PIPPO MARIA ROSARIO	Altavilla Milicia (PA)	07.10.1962
RIZZO GIOVANNI	Custonaci (TP)	1.09.1945
RUSSO ANTONINO	Sciacca (AG)	15.10.1964
SALVO GIUSEPPA	Castelvetrano (TP)	26.01.1970
SCIACCA SALVATORE	Marsala (TP)	21.05.1958
SORRENTINO MATTEO	Marsala (TP)	13.11.1950
SPATOLA VINCENZO	Modica	16.10.1970
TRAMONTA GAETANO	Salemi (TP)	02.01.1963
TULONE ONOFRIO	Sciacca (AG)	07.10.1962
VILLANOVA GIUSEPPE	Palermo	06.06.1957
ZERILLI VINCENZO	Marsala (TP)	16.03.1974

Regione TOSCANA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
Arezzo		
BORGHI PAOLO	Firenze	20.09.1954
FARINA EMILIO	Cortona (AR)	24.08.1921
Firenze		
ANTONIAZZI GUIDO	S. Vendemmiano (TV)	15.02.1946
BALDINI ANGELA	Firenze	05.05.1961
BANAMI ALESSANDRO	Firenze	21.01.1964
BANDINI LUCIANO	Certaldo (FI)	19.04.1960
BANI MARCO ALSSANDRO	Reggello (FI)	15.11.1953
BENELLI CARLA	Piombino (LI)	18.01.1961
BING UGO	Firenze	16.04.1947
BRASCHI ALESSANDRO	Firenze	17.09.1958
CANESCHI GIOVANNI	Scandicci (FI)	28.08.1966
CARDINI VITTORIO	Carmignano (FI)	26.07.1928
CARLI MARINA	Ferrara	06.09.1958
CASADEI CARLO	S. Sofia (FO)	20.11.1934
CASELLI SIMONA	Impruneta (FI)	08.05.1960
CIANI SILVIA	Firenze	12.04.1968
CIONI ROBERTO	Firenze	17.02.1929
COLAVIZZA STEFANO	Firenze	29.12.1962
DI LUCH MARCO	Verona	04.12.1965
DIRINDELLI SESTILIO	Tavernelle V. Pesa (FI)	31.01.1954
GALLETTI DANIELE	Firenze	09.05.1964
GHISOLFI SILVIO	Firenze	25.09.1959
GIGLI ENZO	Arezzo	06.02.1946
GIOVANNINI GIANFRANCO	Scandicci (FI)	09.11.1933
LAZZERI PAOLO	Lastra a Signa (FI)	22.01.1944
LIGUORI PAOLA	Lecce	20.07.1961
LONGHI STEFANO	Firenze	15.07.1963
LUCII LUCA	Certaldo (FI)	31.07.1965
MARINELLO ROBERTO	Firenze	22.07.1953
MARRANCI MAURO	Impruneta (FI)	29.03.1963
MARZI LUCA	Firenze	30.06.1966
MATTEI ALISSA	Massa Marittima (GR)	26.02.1949

MATTEUZZI SILVANO	**San Casciano V.P. (FI)**	**18.12.1926**
MERCIAI ANNA	**Calenzano (FI)**	**05.08.1957**
MOCALI PAOLO	**Firenze**	**03.11.1962**
MONTIGIANI ALESSANDRO	**Firenze**	**14.12.1944**
MORDINI VINCENZO	**Firenze**	**20.09.1947**
MORI PAOLO	**Reggello (FI)**	**27.01.1965**
MUGELLI MARCO	**Firenze**	**15.12.1948**
NARDI SILVANO	**Fiesole (FI)**	**17.07.1936**
NARDI SILVIA	**Firenze**	**10.03.1966**
NASALI MARCO	**Firenze**	**18.05.1960**
NENCIONI ANDREA	**Certaldo (FI)**	**04.10.1967**
NIZZI GRIFI FIAMMETTA	**Firenze**	**30.08.1964**
OTTANELLI ALEANDRO	**Pontassieve (FI)**	**13.05.1963**
PACIFICI GIULIO	**Firenze**	**23.05.1943**
PAMPALONI MARCO	**Certaldo (FI)**	**18.02.1958**
PAOLI PIERO	**Firenze**	**19.01.1931**
PARENTI ALESSANDRO	**Firenze**	**18.03.1961**
PARIGI ANDREA	**Firenze**	**15.12.1965**
PETRIOLI ADINA	**Firenze**	**28.10.1949**
PIMONTESE STFANO	**Firenze**	**05.02.1960**
POLLASTRI PAOLO	**Sesto Fiorentino (FI)**	**17.10.1958**
PRATI GIORGIO	**Scandicci (FI)**	**19.09.1957**
RICCIOLINI MASSIMO	**Firenze**	**15.01.1955**
RIMMAUDO CHIARA	**Messina**	**02.11.1952**
ROSSEAU COLZI MICHELANGELO	**Firenze**	**07.04.1964**
SANGIACOMO ROBERTO	**Potenza**	**15.10.1951**
SIGNORINI FABIO	**Firenze**	**12.03.1961**
SIMIANI GIULIANO	**Firenze**	**14.07.1940**
SOCCI LUCA	**Firenze**	**12.10.1956**
TALARICO ANNA	**Firenze**	**06.12.1958**
TARDUCCI SIMONE	**Signa (FI)**	**19.03.1957**
TASSINI GIORGIO	**Città della Pieve (PG)**	**04.08.1949**
TESI MARCO	**Firenze**	**16.12.1955**
Grosseto		
ARRIGHI RENATO	**Grosseto**	**24.06.1961**
CANTINI CLAUDIO	**Follonica (GR)**	**02.09.1961**

CASTELLANI ALVARO	**Castel S. Niccolò (AR)**	**28.07.1939**
GUERRIERI DONATELLA	**Grosseto**	**02.05.1964**
LUPETTI LUCIANO	**Volterra (PI)**	**03.02.1932**
MAGARA ANDREA	**Grosseto**	**29.08.1961**
MARZOCCHI ELISABETTA	**Grosseto**	**05.11.1971**
MENCHETTI FABIO	**Grosseto**	**09.07.1967**
MONACI GIUSEPPE	**Grosseto**	**06.09.1961**
NERI ELENA	**Follonica (GR)**	**21.11.1958**
NERI MASSIMO FELICE	**Scarlino (GR)**	**01.03.1951**
NETTI ROBERTO	**Civitella Paganico(GR)**	**14.12.1949**
NUNZIATINI VALTER	**Grosseto**	**09.09.1957**
PAPINI ANTONELLA	**Roccastrada (GR)**	**20.01.1954**
PICCINI SIMONA	**Arcidosso (GR)**	**19.10.1968**
RANDAZZO GIOVANNI	**Salaparuta (TP)**	**20.02.1955**
SALETTI SILENO	**Seggiano (GR)**	**24.12.1928**
Livorno		
ARZILLI ILARIA	**Genova**	**18.06.1958**
BENASSI PAOLO	**Piombino (LI)**	**03.02.1961**
CALVO ANTONIO	**Livorno**	**17.01.1966**
FASCIOLI ROBERTO	**Genova**	**01.01.1952**
GRISELLI MARCO	**Rosignano Marittimo (LI)**	**15.03.1952**
LAZZERINI RICCARDO	**Livorno**	**09.02.1958**
PETRI ALESSANDRO	**Castagneto Carducci (LI)**	**27.04.1962**
SPINELLI GUIDO	**Livorno**	**17.05.1959**
TRINGALI CASANUOVA ANTONINO	**Milano**	**20.06.1961**
VOLPI CLAUDIO	**Rosignano Marittimo (LI)**	**17.03.1957**
Lucca		
ALESSANDRI LELIO	**Capannori (LU)**	**03.02.1960**
BINAZZI MATTEO	**Genova**	**29.02.1964**
CORSINI MARCO PLACIDO ANTONIO	**Lucca**	**11.06.1969**
CORSINI SAURO	**Capannori (LU)**	**07.11.1934**
FUCIGNA CLAUDIO	**Seravezza (LU)**	**31.05.1933**
GIAMPAOLI FRANCO	**Capannori (LU)**	**07.01.1937**

GIUSTI ANGELO	**Lucca**	**17.12.1966**
MENGOLI STEFANO	**Milano**	**06.10.1965**
PAOLI ALESSANDRO	**Aosta**	**24.01.1954**
PERINI ALESSANDRO	**Lucca**	**04.08.1958**
PETRILLI FRANCESCO SAVERIO	**Milano**	**06.07.1964**
RUGANI FABIO	**Lucca**	**15.09.1973**
SANTIONI ROMANO	**Villa Collemandina (LU)**	**02.10.1931**
SCARSELLI LUCIANO	**Livorno**	**01.05.1941**
SCIALLA PAOLO	**Casagiove (CE)**	**01.08.1958**
TESSA ALBERTO	**Serravezza (LU)**	**26.12.1962**
TOGNETTI FABIO	**Lucca**	**31.10.1961**
Massa Carrara		
BIANCARDI GINO	**Carrara (MS)**	**11.11.1946**
BIGELLI CLARA	**Ripe (AN)**	**11.05.1957**
CAMICI GINO	**Carrara (MS)**	**25.07.1947**
CONTI CLAUDIA	**Massa**	**15.05.1972**
Pisa		
BERTANI LUIGI	**Pisa**	**21.06.1953**
CHIELLINI GABRIELE	**Cascina (PI)**	**06.03.1947**
D'ATTOMA LUCA	**Borgo S. Lorenzo (FI)**	**02.08.1964**
FATTICCIONI ELISABETTA	**Livorno**	**30.05.1964**
FURLANETTO ANTONIO	**Pisa**	**11.06.1954**
GIUSTI VERONICA	**Pisa**	**14.08.1965**
PAOLI MARCO	**Pisa**	**11.07.1956**
PARRINELLI LUIGI	**Bronte (CT)**	**23.09.1958**
PIACENTI DANIELE	**Ventimiglia (IM)**	**07.06.1960**
ROSSI GIULIANA	**Firenze**	**05.03.1955**
Pistoia		
BARSI LISA	**Firenze**	**08.06.1971**
CAPPELLI FERNANDO	**Lamporecchio (PT)**	**04.09.1938**
CHITI FABRIZIO	**Pistoia**	**23.11.1938**
MARINI LAURA	**Pistoia**	**06.01.1975**
MAZZEI LUIGINO	**Genova**	**23.10.1954**
PASQUINI FRANCO	**Agliana (PT)**	**10.07.1960**

Prato		
STEFANACCI GIUSEPPE	**Prato**	**24.04.1949**
TARTONI GABRIELE	**Vernio (FI)**	**14.10.1959**
Siena		
BARUFFALDI DANIELE	**Crevalcore (BO)**	**21.03.1956**
CARLUCCI ANDREA	**Siena**	**29.01.1964**
CASTIGLIONE GIORGIO	**Bibbiena (AR)**	**12.08.1965**
CENNI ANNA	**Siena**	**11.03.1961**
CHIAPPINI ALESSANDRO	**Siena**	**11.06.1956**
CRESTI GIAMPIERO	**Monteroni D'Arbia (SI)**	**03.09.1955**
FRIGO MARCELLINO	**Belfiore (VR)**	**09.04.1961**
GAMBASSI SILVANO	**Monteriggioni (SI)**	**30.12.1952**
GANOZZI LAMBERTO	**Monticiano (SI)**	**15.03.1959**
INNOCENTI MASSIMO	**Siena**	**18.02.1965**
SOVALI FERNANDO	**Colle Val D'Elsa (SI)**	**26.03.1963**
SQUARCIA ANDREA	**S. Casciano dei Bagni (SI)**	**07.02.1967**
TANI CESARE	**Milano**	**17.08.1947**
ZARI ROSANNA	**Poggibonsi (SI)**	**26.02.1961**
ZORZI VALERIO	**Ziano di Fiemme (TN)**	**25.09.1959**

00A4311

DECRETO 7 aprile 2000.

Linee guida nella produzione vitivinicola per la prevenzione della potenziale contaminazione da micotossine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 45;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole, in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari con riguardo ai compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con quella comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 55;

Considerato che sul piano operativo il Ministero delle politiche agricole e forestali intende stabilire delle linee guida nella produzione vitivinicola per la prevenzione dalla potenziale contaminazione da micotossine nonché i relativi criteri e indicazioni di validità nazionale, dandone diffusione ai settori nazionali coinvolti per un'adeguata conoscenza degli orientamenti in materia;

Considerata la necessità di fornire agli operatori della filiera vigneto-vino, nel rispetto dell'obbligo di attuare un sistema di autocontrollo imposto dalla normativa vigente, utili indicazioni per una corretta gestione dei possibili rischi di contaminazione da micotossine;

Acquisito il parere del Ministero della sanità, nonché contributi forniti dai principali Istituti di ricerca e sperimentazione del settore;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle richiamate linee guida nella produzione vitivinicola per la prevenzione della potenziale contaminazione da micotossine;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le linee guida per la prevenzione della produzione vitivinicola dalla potenziale contaminazione da micotossine. Le linee guida, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

LINEE GUIDA NELLA PRODUZIONE VITIVINICOLA PER LA PREVENZIONE DALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE.

La corretta gestione di tutte le pratiche vitivinicole costituisce il presupposto fondamentale per ridurre quanto più è possibile il rischio di contaminazione dei prodotti vitivinicoli per la presenza di tossine di origine micotica.

È necessario, dunque, elaborare un codice di buone pratiche privilegiando azioni preventive come l'adozione di idonee pratiche agricole, il rispetto di ottimali condizioni di raccolta e trasporto dell'uva e l'utilizzo di procedure tecnologiche selezionate.

Occorre quindi, mantenendo l'opportuna diversità biologica nell'ecosistema viticolo, promuovere una viticoltura economicamente valida, rispettosa dell'ambiente, che assicuri la produzione di uve sane e l'ottenimento di prodotti vitivinicoli di alta qualità.

Dai riferimenti finora disponibili appare che le contaminazioni in argomento possono verificarsi in diverse fasi dell'intero ciclo produttivo ovvero:

nel vigneto;

durante la fase di raccolta, di trasporto e di stoccaggio delle uve dal vigneto alla cantina;

in cantina durante la fase di vinificazione.

Vengono di seguito sinteticamente esposte, per ciascuna delle fasi sopra individuate, delle azioni da porre in essere, alla luce delle conoscenze attuali, per prevenire i rischi di contaminazione.

Nel vigneto.

Occorre adottare una serie di misure agronomiche ispirate ai criteri previsti per una produzione integrata della materia prima uva.

Nell'impianto del vigneto devono essere preferiti macro e microambienti più idonei a sviluppare una viticoltura di qualità e che, per le favorevoli condizioni climatiche, creino minori rischi epidemici per l'insorgenza delle più dannose malattie della vite. Particolare cura dovrà adottarsi nella scelta dei siti, dei vitigni e relativi cloni e portainnesti; andrà adoperato materiale genetico certificato, meno sensibile alle malattie per adeguate conformazioni del grappolo ed adatto alle esigenze pedoclimatiche della zona.

Ciò al fine di ottenere produzioni di buon livello sanitario, prevalentemente in determinate epoche di maturazione ed adeguate conformazioni del grappolo.

Nella conduzione del terreno, è necessaria la conoscenza della sua composizione fisica e chimica; dovranno porsi in atto delle misure agronomiche finalizzate a ridurre gli eccessi di vigoria delle viti e realizzare l'equilibrio degli apporti nutrizionali, quali la sostanza organica, l'azoto e l'acqua, determinato attraverso un periodico e mirato monitoraggio. Gli apporti nutritivi dovranno essere effettuati in base alle asportazioni ed alle riserve di elementi nutritivi presenti nel suolo: occorrerà periodicamente procedere all'analisi del suolo per arrivare a regolamentare, a livello di comprensori omogenei, il livello degli apporti minerali ed organici.

In base al tipo di terreno minori apporti devono essere previsti passando da terreni argillosi e limoso-sabbiosi a terreni sabbiosi e a scheletro prevalente; è buona norma non superare 80-100 unità di azoto per ettaro o comunque rispettare i valori indicati nei disciplinari regionali per le produzioni integrate.

Nelle zone a precipitazioni abbondanti, durante il periodo vegetativo della vite, che determinano maggiore spinta vegetativa, è bene ridurre la concimazione azotata.

Nel caso dell'inerbimento controllato del vigneto, questo è da realizzarsi possibilmente con essenze diverse nell'interfila, con frequenti sfalci dell'erba e mantenendo pulito il sottofila tramite pacciamatura o diserbo.

Particolare cura andrà riposta nell'eliminare le possibili fonti di inoculo delle malattie dannose; in particolare si dovranno eliminare i residui di potatura e di materiale vegetale in decomposizione ed impedire lo sviluppo di erbe spontanee nel vigneto o nelle immediate vicinanze, specialmente nel periodo prossimo alla maturazione ed alla vendemmia dell'uva, onde impedire la formazione di funghi e di muffe.

Gli interventi irrigui devono essere limitati solo in caso di soccorso e accuratamente realizzati preferibilmente con metodi di applicazione sotto chioma e tali da impedire comunque eccessivi rigonfiamenti degli acini e conseguenti spaccature della buccia.

Il sistema di allevamento adoperato dovrà facilitare le tecniche colturali che favoriscono la produzione di uva di qualità, soprattutto sana. Per quanto concerne lo sviluppo della pianta, le operazioni di potatura «invernale» e di interventi cesori sulla parte aerea dovranno rispettare l'equilibrio delle piante e non provocare ferite di elevate dimensioni sul legno vecchio; inoltre, con gli interventi «in verde» si dovrà favorire l'areazione e la migliore esposizione della fruttificazione come la buona penetrazione dei trattamenti fitosanitari. Tutto ciò permetterà di conseguire una sensibile riduzione dei principi attivi con una loro migliore applicazione.

La buona esposizione dei grappoli, facilitata anche attraverso interventi di sfogliatura, impedirà la formazione di microclimi e di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla proliferazione di malattie fungine, con una conseguente migliore protezione fitosanitaria.

La protezione fitosanitaria del vigneto andrà particolarmente seguita e garantita sulla base di mirate strategie di difesa integrata adatte all'areale, nel rispetto delle direttive indicate dal Servizio fitosanitario operante nel territorio (Regolamento CEE n. 2078/92 indirizzi regionali di lotta integrata). Bisognerà intervenire contro i più diffusi e dannosi patogeni ed insetti, soprattutto quelli che causano ferite agli acini e quindi la colonizzazione secondaria di marciumi dell'uva.

La scelta dei fitosanitari da utilizzare dovrà essere fatta tenendo conto dei rischi epidemici per le singole zone viticole, dell'efficacia dei prodotti e della loro tossicità verso l'uomo, preferendo fungicidi organici (es. anilinopirimidine, benzimidazoli, dicarbossimidi, sulfammidi, tioftalimidi) o comunque principi attivi tali da inibire la crescita e la sporulazione di determinati organismi come, ad esempio, Alternaria ssp., Aspergillus ssp., Penicillium ssp., Trichothecium roseum e Botrytis cinerea.

In particolari zone, nelle quali sia stata riscontrata la presenza nelle uve di funghi dei generi Aspergillus e Penicillium, produttori di micotossine, è indispensabile effettuare una stima del probabile periodo vendemmiale e programmare gli interventi fitosanitari in modo tale da garantire la presenza dei principi attivi almeno fino ad una settimana prima dell'inizio della vendemmia, nel rispetto comunque delle prescrizioni relative agli intervalli di carenza ed ai residui tollerabili nel vino individuati dalle disposizioni riguardanti i principi attivi presenti nei presidi sanitari utilizzati.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attrezzature di distribuzione di tali prodotti: è bene controllare l'efficienza delle stesse almeno ogni quattro anni.

Fase di raccolta e trasporto delle uve dal vigneto alla cantina.

La scelta del periodo in cui effettuare la vendemmia deve necessariamente tenere conto di una serie di parametri quali il livello di maturazione dell'uva, lo stato sanitario della stessa, le previsioni sulle condizioni climatiche.

Va fatta una raccolta separata dei grappoli sani da quelli intaccati da marciume. I grappoli non devono essere contaminati con terra.

Vanno favorite tutte quelle misure economiche che rendano non penalizzante la fase di cernita e di raccolta separata.

Durante la fase di raccolta manuale delle uve sane, si eviterà il più possibile di danneggiarle disponendole in adeguati contenitori senza alcuna pressatura.

Il trasporto dal vigneto alla cantina delle uve raccolte dovrà avvenire in tempi rapidi così come la pigiatura delle stesse uve; l'eventuale stoccaggio, del tutto eccezionale, in attesa della pigiatura dovrà avvenire in locali e condizioni di temperatura idonei ad impedire lo sviluppo di patogeni dannosi sulle masse e, comunque, non superiore alle 24 ore in ambiente fresco.

La vendemmia meccanica dovrà essere effettuata in condizioni di temperatura quanto più favorevoli (ad es. di mattina quando la temperatura raggiunge valori più bassi); l'uva, raccolta rapidamente, altrettanto rapidamente dovrà essere trasportata alla cantina di vinificazione ed immediatamente lavorata.

In funzione delle diverse situazioni (integrità o meno dell'uva, temperatura e pH del succo) vanno scelti trattamenti atti a limitare la proliferazione di microrganismi.

In ogni caso è buona precauzione lavare accuratamente tutti i recipienti che sono venuti a contatto con l'uva prima di predisporre un nuovo carico.

In cantina.

Per ridurre al minimo i rischi di contaminazione occorre curare adeguatamente l'igiene della cantina seguendo le indicazioni del Manuale di HACCP, evitando quel materiale che non si presta ad essere adeguatamente sottoposto a trattamenti di sanitizzazione.

In tal senso è preferibile adoperare vasche in acciaio piuttosto che in cemento, così come particolare cura andrà rivolta ai recipienti di legno vecchi o che siano rimasti per tempi più o meno lunghi inutilizzati.

Le apparecchiature di pompaggio, filtrazione ed imbottigliamento dovranno puntualmente essere sottoposte a trattamenti igienizzanti.

I pavimenti, le pareti, i vasi vinari, i filtri e in generale tutte le superfici che vengono a contatto con l'uva da trasformare o già trasformata devono essere accuratamente lavati con acqua potabile e sanitizzati prima e dopo il loro uso.

In merito ai contenitori di legno non nuovi è opportuno che essi siano sempre tenuti pieni di vino o di soluzioni aventi un pH simile al vino, contenenti dosi di anidride solforosa adeguate ad inibire lo sviluppo di microrganismi.

Per i contenitori di legno sarebbe opportuno controllare, a campione, l'assenza di micotossine fra le sostanze estratte o almeno richiedere al fornitore la certificazione dell'assenza di micotossine o di aspergillus e pennicillum fra la flora microbica eventualmente in essi presente.

Le tecniche di vinificazione possono in talune circostanze influenzare il livello di contaminazione sia chimica che biologica del prodotto finito.

Innanzitutto, le operazioni enologiche sulle uve in conferimento vanno effettuate con la massima sollecitudine.

Vanno favoriti, nella vinificazione in bianco, i processi di illimpidimento rapido a bassa temperatura con opportuna ed eventuale aggiunta di coadiuvanti così da limitare la presenza di solidi sospesi e quindi di residui di pesticidi o parti infette da microrganismi ed il loro proliferare.

Va favorito un inizio rapido della fermentazione con lieviti selezionati ed eventuali sali nutritivi e l'eventuale correzione del tenore in zuccheri e del pH va fatta già nelle prime fasi della fermentazione.

Nella vinificazione in rosso è opportuno utilizzare uve sane, mature, raccolte nelle ore a temperatura più bassa e trasportate alla cantina di vinificazione evitando la rottura degli acini. L'inoculo con lieviti selezionati, il rapido inizio ed il controllo della temperatura di fermentazione appaiono altresì fattori importanti ai fini del controllo degli inquinanti e della qualità del vino.

La sosta in fusti del vino va seguita con particolare attenzione attraverso il controllo dello stato igienico di tali contenitori e del livello dell'acidità volatile.

Le chiarifiche finali del vino vanno effettuate possibilmente dopo un preventivo monitoraggio conoscitivo anche del livello di residui di pesticidi e/o di micotossine.

Particolare attenzione va posta nel monitoraggio dei residui degli antibotritici, per i quali sussiste il rischio di più elevati valori di residui, nonché degli antiperonosporici tra i quali il rame, mentre sembra limitato il comportamento residuale degli antioidici nonché degli insetticidi ed acaricidi.

Nel caso di preventivo appassimento delle uve, nelle zone a clima caldo-umido, devono essere utilizzati sistemi che consentano di operare a bassa temperatura ed in condizioni di umidità controllata o sistemi a temperature alle quali è inibita la crescita dei funghi produttori di micotossine.

Nelle zone in cui si pratica l'appassimento al sole è opportuno che l'uva sia sollevata da terra, che il luogo scelto per l'appassimento sia ben ventilato e che si proceda a continua eliminazione degli acini attaccati da muffe o comunque in condizioni sanitarie precarie.

In ogni caso, nelle zone a clima caldo-umido deve essere evitato l'appassimento in fruttaio.

Per quanto riguarda i mosti le modalità di conservazione e di impiego devono essere orientate a prevenire la crescita di miceli e la formazione di micotossine. In proposito è opportuno assicurare, sulla superficie del mosto, un'atmosfera gassosa avente una composizione tale da inibire la crescita di miceli da eventuali propagoli di spore fungine contaminanti.

0A4362

DECRETO 12 aprile 2000.

Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;

Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentatività dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei Consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;

Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 per un solo prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;

Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentatività esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;

Considerato che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha individuato rispettivamente ai commi 17 e 16 due distinte categorie: quella dei «produttori e trasformatori interessati alle DOP e alle IGP» e quella dei «produttori ed utilizzatori» ed ha posto a carico di tutti i soggetti che compongono quest'ultima categoria i costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dello stesso art. 14;

Considerato pertanto che, ai fini del presente decreto e del regolamento che stabilisce i criteri dell'attribuzione dei costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, occorre individuare la categoria dei «produttori ed utilizzatori»;

Ritenuto che, per l'individuazione della categoria dei «produttori ed utilizzatori» di cui all'art. 14, comma 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si debba tener conto di quei soggetti la cui attività, all'interno della filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;

Ritenuto che la categoria di cui al precedente capoverso possa essere individuata, per i prodotti trasformati, come quella degli elaboratori della materia prima e, per gli altri prodotti, come quella dei produttori della materia prima;

Ritenuto quindi che i requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP devono tener conto della categoria dei «produttori ed utilizzatori» sia per il ruolo insostituibile svolto nella caratterizzazione della produzione tutelata, sia per l'onere finanziario che la legge n. 526/1999 pone a loro carico, anche in assenza di una loro adesione al consorzio;

Decreta:

Art. 1.

1. I consorzi di tutela delle DOP e delle IGP sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.

2. Svolgono, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

1. Ciascun consorzio di tutela può esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, per una sola DOP o IGP e per ciascuna DOP o IGP può essere incaricato un unico consorzio di tutela.

2. È consentito ai consorzi di tutela incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di avvalersi, ove lo ritengano, del medesimo agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

3. I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi del comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ai consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e dei soggetti «produttori ed utilizzatori» della DOP o della IGP, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie individuate

all'art. 4 del presente decreto secondo i criteri che saranno stabiliti con successivo regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto dei consorzi di tutela, affidatari dell'incarico di cui all'art. 1, comma 2, contiene:

a) nome della DOP o della IGP per la cui tutela il consorzio opera;

b) modalità per l'ammissione al consorzio, prevedendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP o della IGP tutelata. Non è richiesta la previsione della delega specifica nell'ipotesi di cooperative di primo grado;

c) individuazione degli organi sociali e delle loro funzioni;

d) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri fissati con decreto ministeriale relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

e) norme per la nomina e per il funzionamento del collegio sindacale;

f) norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio.

Art. 4.

Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti categorie di «produttori ed utilizzatori»:

a) «caseifici» nella filiera formaggi;

b) «produttori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;

c) «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;

d) «olivicoltori» nella filiera grassi (oli);

e) «allevatori e macellatori» nella filiera carni fresche;

f) «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni;

g) «preparatori» nella filiera prodotti panetteria.

Art. 5.

Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999, i consorzi di tutela delle DOP e IGP, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti delle categorie individuate all'art. 4 del presente decreto che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo.

Art. 6.

1. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Scaduto tale termine, i consorzi di cui al precedente comma dovranno inviare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà a rinnovare l'incarico con apposito decreto.

Art. 7.

La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività di cui all' art. 5 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove il predetto requisito venga a mancare, l'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto sarà revocato in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4288

DECRETO 12 aprile 2000.

Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;

Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto

i requisiti relativi alla rappresentanza negli organi sociali dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;

Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92 e per un solo prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;

Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentanza negli organi sociali esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;

Visto il decreto ministeriale «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP»;

Considerato che ai fini dell'individuazione dei criteri di equilibrata rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela, bisogna tener conto della categoria «dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP alle IGP» che si differenzia dalla categoria «dei produttori ed utilizzatori della DOP o della IGP» individuata nell'art. 4 del decreto ministeriale sopra citato, in quanto comprende l'universo dei soggetti che partecipano alla produzione della DOP o della IGP;

Considerato che, ai fini della determinazione della percentuale di rappresentanza, negli organi sociali dei Consorzi di tutela, di ciascuna categoria presente nella filiera produttiva, risulta necessario attribuire un peso particolare alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», di cui al predetto art. 4;

Ritenuto che, per le categorie dei «produttori ed utilizzatori» sia da considerare equa una percentuale di rappresentatività negli organi sociali pari al 66% per le motivazioni addotte ed in coerenza con quanto previsto nel decreto ministeriale citato;

Decreta:

Art. 1.

I criteri di rappresentatività fissati nel presente decreto si applicano ai consorzi incaricati delle funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

Ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP sono individuate all'interno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:

a) filiera formaggi:
  per i formaggi freschi:
    a1 - allevatori produttori di latte;
    a2 - caseifici;
    a3 - confezionatori;
  per i formaggi stagionati:
    a1 - allevatori produttori di latte;
    a2 - caseifici;
    a3 - stagionatori e/o porzionatori;

b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:
  b1 - agricoltori;
  b2 - confezionatori;

c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
  c1 - agricoltori;
  c2 - imprese di lavorazione;

d) filiera grassi (oli):
  d1 - olivicoltori;
  d2 - molitori;
  d3 - imbottigliatori;

e) filiera carni fresche:
  e1 - allevatori e macellatori;
  e2 - porzionatori ed elaboratori;

f) filiera preparazioni di carni:
  f1 - allevatori;
  f2 - macellatori;
  f3 - imprese di lavorazione;
  f4 - porzionatori e confezionatori;

g) filiera prodotti panetteria:
  g1 - produttori materia prima;
  g2 - molitori;
  g3 - preparatori.

Art. 3.

1. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse del presente decreto, è determinata per ciascuna categoria individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP» una percentuale di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela pari al 66%.

2. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sarà ripartita tra le altre categorie della corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2, nello statuto dei Consorzi di tutela.

Art. 4.

1. I valori di rappresentatività individuati nell'art. 3 del sopra citato decreto e negli statuti dei singoli consorzi di tutela, per ciascuna categoria delle corrispondenti filiere produttive sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo.

2. Nei casi non rientranti nel comma precedente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al consorzio.

Art. 5.

1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato l'espressione del voto.

2. Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione

e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo pubblico o privato.

3. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate dall'art. 2 del presente decreto, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Art. 6.

1. L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del presente decreto, interessati alla DOP o alla IGP, a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4289

DECRETO 12 aprile 2000.

Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-97.

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonché uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti 12 aprile 2000 emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione del disposto dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;

Decreta:

Art. 1.

1. I consorzi di tutela della DOP e IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o già autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del predetto Ministero nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

2. Le attività di cui al comma 1 consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari; nel caso in cui non sussistano tali requisiti, l'attività ispettiva può essere estesa anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento;

b) nella vigilanza sui prodotti similari che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP nazionali;

c) nella verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo delle autorità pubbliche e degli organismi privati, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato.

3. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera *b)*, si intendono i prodotti commercializzati sia sul territorio nazionale che all'estero.

4. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela della DOP e IGP in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo, né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, è costituito per ogni produzione DOP e IGP un nucleo di vigilanza.

2. Il nucleo di vigilanza, istituito con decreto dell'Ispettore generale capo, è coordinato dal direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP ed è composto da un funzionario dell'ufficio periferico stesso e da un rappresentante dei consorzi di tutela riconosciuti per le singole produzioni.

3. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di più uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il coordinamento del nucleo di vigilanza sarà attribuita dall'Ispettore generale capo al direttore dell'ufficio periferico maggiormente rappresentativo nell'area di produzione della DOP o IGP.

4. I nuclei di vigilanza di cui al comma 1 elaborano, annualmente il programma di attività sulle singole DOP o IGP.

5. Il programma di attività di cui al comma 4, è trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

6. I nuclei di vigilanza si avvalgono per la programmazione delle attività di cui al comma 4 di un sistema

informativo che consenta lo scambio tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e i consorzi di tutela delle DOP e IGP, di informazioni utili all'individuazione dei produttori e della consistenza delle produzioni.

7. Gli agenti vigilatori dei consorzi sono tenuti ad informare il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi sulle operazioni non pianificate, che potranno essere rivolte solo alla fase della commercializzazione onde evitare duplicazioni nella medesima attività.

8. I consorzi informano il direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio di segnalazioni ricevute su eventuali attività in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della legge n. 526/1999. Il direttore dell'ufficio periferico competente organizza, anche avvalendosi degli agenti vigilatori, la conseguente attività di vigilanza dei consorzi.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1, coordinata dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, è espletata in autonomia dai consorzi di tutela riconosciuti.

2. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte unicamente dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP e IGP che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

3. In relazione all'entità della produzione certificata a DOP o IGP, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, consente il riconoscimento della qualifica di vigilatore fino ad un massimo di 10 soggetti per ciascun consorzio.

4. Gli agenti vigilatori possono ottenere il riconoscimento della qualifica di cui al comma 2, anche su più produzioni a DOP e IGP.

Art. 4.

1. I campioni eventualmente prelevati dai nuclei di cui all'art. 2, comma 1, vengono analizzati da laboratori individuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Il costo delle analisi dei campioni eventualmente prelevati dai consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, graverà sui bilanci dei medesimi.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

00A4331

DECRETO 20 aprile 2000.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di presentazione delle domande di pagamenti per superficie previste dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio U.E. del 17 maggio 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2000, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della commissione del 22 ottobre 1999 e n. 2461/99 della commissione del 19 novembre 1999, in materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi, nonché dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della commissione relativi alla istituzione di un aiuto a favore di talune leguminose in grani;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di presentazione della domanda di pagamenti per superficie e di deposito del contratto di vendita o somministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 29 aprile, indicato negli articoli 10, 11 e 18 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 richiamato nelle premesse, per la sola campagna di commercializzazione 2000/2001, è prorogato al 15 maggio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 110

00A4410

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 4 febbraio 2000.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali - anno scolastico 1999/2000. (Ordinanza n. 31).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «regolamento».

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99; confermato, per l'anno scolastico 1999-2000, con decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, parzialmente modificato con decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 520, concernente le «caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima».

Visto il decreto ministeriale n. 358,del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518 (regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore);

Visto il decreto ministeriale n. 450, del 10 novembre 1998, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 278, del 19 novembre 1999, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi autorizzate alla sperimentazione ai sensi dell'art. 278, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000;

Vista la circolare ministeriale n. 277, del 19 novembre 1999, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000;

Vista la circolare ministeriale n. 280, del 19 novembre 1999, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, sul calendario scolastico per l'anno 1999-2000;

ORDINA

ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 1999/2000, ha inizio il giorno 21 giugno 2000.

ART. 2
CANDIDATI INTERNI.

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;

c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale.

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d),gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:

a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;

b) abbreviazione per obblighi di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.

ART. 3
CANDIDATI ESTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto Magistrale, di Istituto Tecnico per le attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano rispettivamente frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, o non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, o effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. La mancata frequenza dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento .

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.

6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI

1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali e i licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:

a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;
b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia Mestre;
e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.

4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli'esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 280 del 19.11.1999.

5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 403/98.

6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.

7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5ª classe;

- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31.7.1973;

- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro ordine scolastico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché abbiano conseguito la promozione alla 5ª classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.

8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

9. Il Capo d'istituto trasmette al Provveditore agli Studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il capo d'Istituto provvede altresì a trasmettere al Provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il capo di istituto tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata circolare 280.

11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:

a) assegna, d'intesa con i capi d'Istituto interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;

b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti Provveditori agli Studi.

12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Provveditore agli Studi dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:

- il Provveditore agli studi dà luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;

- i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.6;

- i commissari interni sono designati dal capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art.10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo di istituto designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato.

- per gli esami preliminari, il capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande dà luogo alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i capi d'istituto interessati e i commissari interni designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo d'istituto può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal Capo d'Istituto sede d'esame;

- il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale presso il quale i

candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.

13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari interni e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 280/1999.

14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Provveditore agli Studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.

15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso istituto statale.

16. I Provveditori agli Studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli Studi della provincia al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 1999 previsto dal Regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.

2.La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art.3, comma 3,e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non oltre il 31.5.2000.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli Studi e limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2000, previsto dal Regolamento. I Provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.

6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2000.

7. Per i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2000.

8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è di competenza del Capo dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il capo d'Istituto, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda.

9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. In tali casi il Provveditore agli studi potrà prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 1999. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2.Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.3 comma1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.

3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il capo d'Istituto cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art.4, comma 12.

6. Il capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.

11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

ART. 8
CREDITO SCOLASTICO

1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella E (credito scolastico relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1999/2000) allegata al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in *itinere* o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.

4. Agli alunni che, per il penultimo e terzultimo anno, sono in possesso di promozione o idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 per ciascuno

degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.

5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art.13, c.7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.

10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.

ART. 9
CREDITI FORMATIVI

1. Per l'anno scolastico 1999/2000, valgono le disposizioni di cui all'apposito Decreto Ministeriale previsto dall'art.12 del Regolamento.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15.05.2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.403/1998, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME

1. Per l'anno scolastico 1999-2000, valgono le disposizioni di cui al D.M. 8.11.1999, n.518, e le istruzioni di cui alla circolare ministeriale n. 277 del 19.11.1999.

ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendono necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli Studi, secondo le disposizioni di cui all'art.16 del D.M. n.518 dell'8.11.1999.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

ART. 12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

1. Le due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 19 giugno 2000, alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina.

2.Il presidente, o, in sua assenza,. Il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Provveditore agli studi per quanto di competenza.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione,

fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Nella medesima riunione, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per la valutazione degli elaborati e per la conduzione dei colloqui.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Provveditore agli Studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, prot. 12977, dell'1/9/98, offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, curando che tale attività di supporto si realizzi nelle forme più ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.

6.La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 1999/2000 è il seguente:

- prima prova scritta: 21 giugno 2000, ore 8.30;

- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 22 giugno 2000, ore 8.30;

Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno.

- terza prova scritta: 26 giugno 2000: la commissione, entro il 23 giugno definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art.6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce l'orario d'inizio della prova distintamente per le due commissioni, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli istituti. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 26 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della

prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.14 del Regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8.

10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.

11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 3 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 4 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

15.L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e di una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste per la valutazione delle prove scritte e del colloquio e dagli artt.15, comma 7 e 16, comma 7.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE

1. Il presidente, per garantire la funzionalità della commissione in tutto l'arco dei lavori, può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.

2.Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario della commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione.

3.Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: Un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Provveditore agli studi per incompatibilità.

4.Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Provveditore di studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Provveditore agli studi provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame.

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;

g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;

h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;

i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art.17;

l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle

attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.

ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

1. I Provveditori agli Studi devono confermare alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prime e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrente ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo della Pubblica Istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Provveditorati agli Studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Provveditorati agli Studi alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero almeno *dieci* giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova

scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Provveditorati agli Studi, con le motivazioni, alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero.

ART. 15
PROVE SCRITTE

1.Per l'anno scolastico 1999/2000, valgono le disposizioni di cui al DM n.356 del 18/9/1998, confermato, per il corrente anno scolastico, con il D.M. 8.11.1999, n.519 ed al DM n.520 dell'8/11/1999, concernenti, rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999-2000.

2. Per l'anno scolastico 1999/2000, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.13,comma 9.

7 .Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art.13 del Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

ART. 16
COLLOQUIO

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi

interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.

7. La commissione procede all'assegnazione del punteggio al colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato, secondo i criteri di valutazione stabiliti secondo l'art.13, comma 11 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno

scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art.14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 520 dell'8/11/1999.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art.12,c.13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Provveditore agli Studi.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Provveditore agli studi ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione della prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

ART. 19
VERBALIZZAZIONE

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione stessa possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

1. La commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2.A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

6. Per l'anno scolastico 1999/2000, il modello di certificazione è quello di cui al D.M. n. 450 del 10.11.1998.

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli Istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale d'esame di Stato.

9. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art, 14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

10. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Provveditore agli Studi perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.

11.Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

12. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il Capo d'Istituto rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13.

ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA.

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo d'Istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il capo d'Istituto, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

ART. 23
TERMINI

1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.

ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad accezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.

La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di legge.

Roma, 4 febbraio 2000

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 76

SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALE PER COMPROVARE LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE O LAVORATIVE SVOLTE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 3, COMMA 3)

1) L SOTTOSCRITT ...., NAT A .... IL ...., RESIDENTE IN....................................

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, DI AVER SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO................................
CON LA QUALIFICA DI .... PER IL PERIODO DAL................................AL.................
IN TALE PERIODO IL SOTTOSCRITTO HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ E MANSIONI, A CARATTERE NON ESCLUSIVAMENTE ESECUTIVO:

....
....

DATA FIRMA

2) L SOTTOSCRITT.......................................NAT A ....RESIDENTE IN ....
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, DI AVER EFFETTUATO ESPERIENZE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO .... PER IL PERIODO DAL ....AL ....
TALE FORMAZIONE HA RIGUARDATO LA SEGUENTE ATTIVITÀ..

DATA FIRMA

ALLEGATO

SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI LAVORO PER I CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE .

DICHIARAZIONE

..L...SOTTOSCRITT..
TITOLARE-LEGALE RAPPRESENTANTE (1) DELLA DITTA..
DOMICILIATA IN ....
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI...
....N..

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, CHE.....L.......SIG...
NAT...................A...................................(PROVINCIA...DI......................................)................
IL............RESIDENTE A..
È OCCUPATO PRESSO QUESTA DITTA CON LA QUALIFICA (EVENTUALE) DI................................
....
L'ASSUNZIONE È AVVENUTA IL GIORNO..CON:
1) NULLA.OSTA.......N......,IN DATA.................DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI...,
2) COMUNICAZIONE DI QUESTA DITTA INVIATA IN DATA..
ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI..,
FINO AL GIORNO...

NEL PERIODO SOPRA INDICATO IL LAVORATORE HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ E MANSIONI TECNICHE:
....
....
....
....

IL LAVORATORE È ISCRITTO AL N......................DEL LIBRO MATRICOLA, È REGISTRATO SUL LIBRO PAGA, ED È IN POSSESSO DI LIBRETTO DI LAVORO N...

SONO STATI EFFETTUATI I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.(2)

SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER USO SCOLASTICO.

DATA,................................

FIRMA DEL TITOLARE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE E TIMBRO DELLA DITTA

....

(1) CANCELLARE LA DIZIONE CHE NON INTERESSA

(2) OPPURE INDICARE IL MOTIVO DEL MANCATO VERSAMENTO

00A4412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 aprile 2000.

Modifica alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* abrogativi della primavera 2000. (Deliberazione n. 84/00/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2000

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Vista legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* abrogativi della primavera 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2000;

Considerata la necessità di precisare che il richiamo ai comitati regionali per le comunicazioni contenuto nell'art. 17, comma 1, della precitata delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, è da intendersi riferito ai comitati delle regioni e delle province autonome, atteso che le consultazioni referendarie interessano l'intero territorio nazionale;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 17, comma 1, della delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* abrogativi della primavera 2000», le parole: «I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 2.

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 18 aprile 2000

Il presidente: CHELI

00A4399

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 6 aprile 2000.

Art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modificazioni: Aggiornamento della circolare recante l'elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto al vero ai fini dell'omologazione.

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, del Ministero dei lavori pubblici, con il quale è stato adottato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1996, del Ministero dei lavori pubblici, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998 del Ministero dei lavori pubblici, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto di cui al precedente punto;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, che reca integrazioni e modifiche al precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998, ed alle istruzioni tecniche allo stesso allegate;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 che stabilisce poteri ed attribuzioni del personale dirigenziale;

Visto l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, che enumera, a titolo esemplificativo, le funzioni di direzione del dirigente;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, che prevede che le disposizioni previgenti del

decreto legislativo n. 29 del 1993, che attribuiscono agli organi di governo l'adozione degli atti e provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, debbano intendersi nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che in attuazione dell'art. 9 delle istruzioni tecniche allegate ai sopra citati decreti, l'Ispettorato circolazione e traffico, ora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, deve indicare con propria circolare gli istituti autorizzati allo svolgimento di prove di impatto al vero (crash tests) per la valutazione dell'efficienza delle barriere stradali di sicurezza, inserendo di diritto gli istituti esteri autorizzati dalle rispettive autorità competenti;

Vista la circolare 15 ottobre 1996, n. 4622, con la quale, in ottemperanza al succitato art. 9, sono stati indicati, quali istituti autorizzati alle prove, il centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni Centro rilevamento dati sui materiali di Fiano Romano della Società autostrade ed il L.I.E.R. - Laboratoire d'essais INRETS - Equipements de la Route di Lione (Francia);

Considerato che, a seguito dell'incremento delle richieste di omologazione di barriere di sicurezza stradali, è emersa la necessità di autorizzare altri laboratori di prova, al fine di decongestionare l'attività dei centri ad oggi autorizzati e velocizzare pertanto i tempi necessari per l'effettuazione delle prove di impatto al vero;

Vista la nota del 6 novembre 1997 con la quale il TÜV Automotive GmbH ha richiesto di essere incluso nell'elenco degli istituti riconosciuti in Italia come abilitati all'esecuzione di prove d'urto su barriere stradali di sicurezza;

Considerato che il Ministero federale tedesco per la circolazione, con nota trasmessa in data 7 febbraio 2000, ha reso noto di aver riconosciuto l'Istituto federale del traffico stradale (BASt) come ente certificatore dei sistemi si sicurezza stradale (tra i quali le barriere stradali di sicurezza) e che detta autorizzazione include anche il laboratorio TÜV Automotive GmbH quale mandatario del BASt per l'effettuazione delle prove d'urto su sistemi di sicurezza secondo la norma europea EN 1317 1-2;

Tutto ciò premesso e considerato, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223 del 1992 e successive modificazioni, l'elenco degli istituti autorizzati alle prove d'urto in Italia, già reso noto con circolare n. 4622 del 1996, è aggiornato ed integrato come di seguito indicato:

centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni - Centro rilevamento dati sui materiali della Società autostrade, con sede in via Milano, n. 6 - 00065 Fiano Romano (Roma);

L.I.E.R., Laboratoire d'essais INRETS-Equipements de la Route, con sede in D29 Route de Crémieu B.P. 352 69125 Lyon Satolas Aeroport (Francia);

TÜV BAYERN SACHSEN E.V. - Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in Daimlerstraße, 11 D-85748 GARCHING (Repubblica Federale Tedesca).

Ai sensi dello stesso art. 9 si fa riserva di aggiornare o integrare l'elenco degli istituti autorizzati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il capo dell'ispettorato: CIALDINI

00A4415

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 17 aprile 2000, n. **1237.**

Circolare attuativa dell'art 4-*bis* del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998, così come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1999. Formale impegno.

Alle Amministrazioni comunali e provinciali

Alle Comunità montane

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

La Cassa depositi e prestiti, attenta ai problemi che gli enti locali stanno affrontando nel delicato e complesso passaggio dalla contabilità meramente finanziaria a quella prevista dal nuovo ordinamento finanziario e contabile, attuato con il decreto legislativo n. 77/1995, ha inteso fornire uno strumento utile alla programmazione dei predetti enti.

Con l'introduzione dell'art. 4-*bis* del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998 il formale impegno alla concessione dei mutui, già previsto per i progetti cofinanziabili in ambito U.E. (cfr. circolare n. 1227/1998, punto 3.1) è stato esteso a tutti i finanziamenti.

Con il formale impegno gli enti in indirizzo potranno, in primo luogo, programmare in modo più efficiente le proprie spese di investimento, anche alla

luce delle prescrizioni di cui all'art. 14 della legge n. 109/1994; in secondo luogo avranno la certezza dell'individuazione delle fonti di finanziamento, così come stabilito dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 77/1995, potendo procedere all'espletamento delle procedure di scelta del contraente già prima della concessione definitiva del mutuo.

Va, inoltre, sottolineato che il formale impegno, nel cercare quanto più possibile di avvicinare la fase della programmazione degli interventi a quella della realizzazione degli stessi, consente una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche potendo l'ente anticipatamente quantificare l'effettivo fabbisogno finanziario e, quindi, limitare a quest'ultimo la successiva richiesta di mutuo.

La Cassa con questo atto si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione, per un periodo limitato a tre anni, l'ammontare di somme occorrenti per la realizzazione di opere di rilevante entità, programmi di opere e altri investimenti previsti dall'art. 1, lettera *d),* del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998.

È opportuno precisare che la messa a disposizione delle somme non comporta il diritto all'erogazione delle stesse, che resta comunque subordinato alla preventiva concessione del mutuo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998 secondo le consuete procedure fissate dalle circolari Cassa e alle condizioni vigenti al momento del perfezionamento della relativa istruttoria.

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti si riserva la possibilità di deliberare la sospensione temporanea della concessione dei formali impegni, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli stessi dovesse risultare incompatibile con la situazione economico-patrimoniale ovvero di liquidità dell'Istituto, nonché ove si ritenga che l'assunzione di ulteriori impegni possa contrastare con gli indirizzi di politica finanziaria del Governo.

Soggetti.

Destinatari della norma in oggetto sono tutti i mutuatari dell'Istituto.

Tuttavia, con la presente circolare si provvede a dare istruzioni per la concessione del formale impegno soltanto agli enti locali, riservandosi di emanare successive circolari per gli altri soggetti mutuatari.

Oggetto.

Il formale impegno può essere richiesto sia per un singolo investimento, sia per un programma di investimenti.

Ogni ente può chiedere più formali impegni, purché contengano opere diverse.

Durata.

Il formale impegno ha validità di tre anni dalla concessione dello stesso.

Durante tale periodo gli enti dovranno utilizzare tutte le risorse attraverso l'attivazione di uno o più mutui; le somme non assunte a mutuo allo scadere del triennio verranno disimpegnate.

Procedura.

I soggetti interessati all'ottenimento del formale impegno devono presentare alla Cassa apposita istanza e la deliberazione di Consiglio contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo nonché la descrizione analitica delle opere che si intendono realizzare.

Nella predetta delibera consiliare l'ente deve individuare la Cassa quale istituto mutuante cui richiedere i finanziamenti a valere sull'impegno formale di cui trattasi.

Il consiglio di amministrazione delibera il formale impegno e la Cassa ne dà successiva comunicazione agli enti trasmettendo le relative determine.

Gli enti, in occasione delle successive richieste di mutuo, devono integrare la consueta documentazione prevista per la concessione dalle vigenti circolari Cassa con una dichiarazione, del responsabile del servizio o del procedimento, dalla quale risulti a quale formale impegno va imputato il mutuo di cui trattasi e per quale importo.

Resta inteso che con il formale impegno la Cassa si obbliga irrevocabilmente alla concessione dei finanziamenti ad esso afferenti, subordinatamente all'accertamento della regolarità della documentazione e al possesso dei prescritti requisiti, nonché alle condizioni che saranno vigenti all'atto della definitiva concessione del singolo mutuo.

In presenza di formali impegni già concessi, la richiesta di un successivo formale impegno dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da cui risulti che gli investimenti in esso previsti non siano già compresi nei precedenti formali impegni. Nel caso in cui si tratti di investimenti in tutto o in parte già previsti in una precedente richiesta di formale impegno il consiglio dell'ente, nel deliberare la nuova richiesta, dovrà contestualmente chiedere la revoca del precedente.

Va infine precisato che la procedura per il formale impegno relativa ad opere cofinanziabili in ambito U.E., di cui al punto 3.1 della circolare n. 1227/98, è da intendersi superata, in quanto sostituita dalla presente.

Il direttore generale: SALVEMINI

00A4411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Immacolata», in Gizzeria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Immacolata», con sede in Gizzeria (Catanzaro).

00A4404

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Salvatore», in Bari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Salvatore», con sede in Bari.

00A4405

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di «S. M. Assunta in cielo», in Arzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2000, la parrocchia «S.M. Assunta in cielo», con sede in Arzano (Napoli), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «S. Maria Assunta in cielo e Beato Ludovico da Casoria», sempre con sede in Arzano (Napoli).

00A4406

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 22 febbraio 2000 l'area della concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sant'Agata», sita nel territorio dei comuni di Rocchetta e Croce (Caserta), intestata alla soc. Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700 (codice fiscale 04864160587 e partita I.V.A. 01315701001), è ampliata per una superfice complessiva di ha 215,80 interamente ricadenti nel territorio dei comuni di Rocchetta e Croce.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2000 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Acquapuzzola Villa Contucci», sita in territorio del comune di Montepulciano (Siena), avente un'estensione di ha 191, intestata alla Società Air Liquide Italia S.r.l., con sede in Milano, via Capecelatro, 69 (codice fiscale 06194910151), è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del 31 maggio 1999.

00A4403

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 aprile 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9193
Yen giapponese	97,85
Dracma greca	336,06
Corona danese	7,4545
Corona svedese	8,1825
Sterlina	0,58270
Corona norvegese	8,1535
Corona ceca	36,240
Lira cipriota	0,57333
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,05
Zloty polacco	3,9485
Tallero sloveno	204,1176
Franco svizzero	1,5721
Dollaro canadese	1,3492
Dollaro australiano	1,5608
Dollaro neozelandese	1,8871
Rand sudafricano	6,1910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4439

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Bologna

Con decreto interministeriale n. TC/10020 del 19 ottobre 1999, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo rio Savena (Bologna) distinto in catasto di Bologna al foglio 124, particella 593, foglio 123, particelle 496, 67, 119, 66, 500, 502, foglio 122, particelle 497, 499, 20, 502, 503, foglio 123, particelle porzioni di aree urbane (497), (499), (501), (503), foglio 122 (498).

00A4401

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la facoltà di farmacia di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un posto di ruolo di ricercatore da destinare al settore scientifico-disciplinare C07X «Chimica farmaceutica», alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Con procedura di valutazione comparativa la facoltà intende provvedere a soddisfare l'esigenza di competenze prettamente avanzate e specifiche nell'area della chimica computazionale e dello studio di proteine per far fronte alle esigenze didattiche derivanti dall'attivazione degli insegnamenti afferenti al settore C07X del corso di laurea in biotecnologie. La tipologia di impegno scientifico è quella relativa ad un esperto di chimica computazionale applicata al settore farmaceutico con particolare riguardo alle tecniche di modellamento delle strutture di enzimi o recettori, di progettazione di molecole bioattive mediante sviluppo di modelli farmacoforici tridimensionali e tecniche di mutagenesi sito-specifica.

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande all'ufficio di presidenza della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.

Ai fini della tempestività della domanda, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda dovrà essere corredata di:

a) curriculum;

b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;

c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute più significative.

Per i soli docenti di altro Ateneo, l'istanza dovrà essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza attestante:

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si intende per tale la facoltà di appartenenza per i docenti interni), anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma, da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.

Il trasferimento potrà essere richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facoltà per gli interni) di attuale afferenza.

00A4400

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 3 luglio 1998, n. 210 e 19 ottobre 1999, n. 370, del regolamento del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG, relativo alle modalità di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna e della deliberazione del senato accademico in data 21 febbraio 2000 relativa al «Piano delle risorse dell'Ateneo», si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di architettura Milano Leonardo:

settore scientifico disciplinare H11X - Disegno.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, se non inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare, dovranno espressamente indicare nella propria domanda:

a) se sono già stati assegnati al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento;

b) se sono stati supplenti di disciplina, per almeno tre anni, relativa al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento.

Inoltre le istanze dei candidati, corredate con ogni documentazione che i medesimi ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), dovranno essere presentate al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per il trasferimento del ricercatore chiamato è stata accertata la relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

00A4402

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Ministero delle finanze 26 febbraio 2000 recanti: «Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di uno studio di settore relativo ad attività economiche nel settore del commercio.»; «Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di sei studi di settore relativi ad attività nel settore delle manifatture.»; «Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di dieci studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.»; «Individuazione di tre aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore.». (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2000).

Nei decreti ministeriali citati in epigrafe, pubblicati nel citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

ovunque compaia la indicazione della data: «*26* febbraio 2000», leggasi: «*25* febbraio 2000»;

nel decreto recante: «Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di uno studio di settore relativo ad attività economiche nel settore del commercio.», alla pag. 6, prima colonna, all'art. 3, ultimo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. *3,* comma 1.», leggasi: «... di cui all'art. *5,* comma 1.»;

nel decreto recante: «Approvazione, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, di dieci studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.», alla pag. 47, prima colonna, all'art. 2, comma 1, lettera c), al terzo rigo, dove è scritto: «esclusi quelli di cui alla lettera *e),* ...», leggasi: «esclusi quelli di cui alla lettera *c),* ...»; ed ancora, nella seconda colonna della medesima pagina, all'art. 4, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «ad esclusione di quelli previsti dalle lettere *e)* e d) del comma 1 ...», leggasi: «ad esclusione di quelli previsti dalle lettere *c)* e d) del comma 1 ...».

00A4398

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.